



# REGIONE MOLISE

Presidenza della Giunta regionale

## ORDINANZA

### DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 12 DEL 26-03-2020**

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN RELAZIONE AL CLUSTER EPIDEMIOLOGICO RICONTRATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CERCEMAGGIORE- PROVVEDIMENTO EX ART.3 COMMA 1 DL 25 MARZO N.19**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Molise;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19

**VISTO** il DPCM 1 marzo 2020 con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

**VISTO** il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il DPCM 9 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio

sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, dispone che "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

**VISTO** il DPCM 11 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

**VISTO** il DPCM 22 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

**RICHIAMATA** la relazione della Direzione Sanitaria e Generale ASreM inviata via pec con nota prot. 30702 del 26 marzo 2020 con la quale le anzidette Direzioni, nel prendere atto del cluster identificato a Cercemaggiore a seguito della rilevazione dei casi positivi emersi tra gli ospiti e gli operatori della Casa di Riposo Madre Teresa di Calcutta ubicata nel predetto comune e valutate le possibili modalità di contagio che non consentono di escludere una possibile circolazione del virus all'esterno della suddetta struttura, ritengono utile e prudente, secondo il principio di massima cautela e in un'ottica di tutela della salute pubblica, prevedere un'ulteriore estensione delle misure restrittive vigenti, volte a circoscrivere ed isolare i nuovi focolai evitando la diffusione massiva del virus anche nel resto della regione ;

**CONSIDERATO** che quanto segnalato nella suindicata relazione evidenzia un aggravamento del rischio sanitario potendosi determinare un ulteriore, rapido e progressivo incremento dell'infezione anche all'esterno del predetto territorio comunale;

**RILEVATO** che le vigenti misure nazionali e regionali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono sufficienti a mitigare il suindicato rischio e che necessita adottare misure più restrittive;

**CONSIDERATO** pertanto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione delle misure di cui all'art.3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n.19,

EMANA LA SEGUENTE

## **ORDINANZA**

### **Art. 1**

1. Ferme restando le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, **a decorrere dal giorno 26 marzo 2020 e fino al 8 aprile 2020**, con riferimento al territorio del Comune di Cercemaggiore, è adottata l'ulteriore misura di **divieto di allontanamento e di ingresso nel territorio comunale**;

2. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio di cui al comma 1 da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all'emergenza nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

### **Art. 2**

1. La competente Autorità sanitaria regionale dispone la misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con i soggetti risultati positivi al COVID-19 a seguito dell'effettuazione dei tamponi da parte dell'ASREM tra gli ospiti e gli operatori della Casa di Riposo Madre Teresa di Calcutta, ubicata nel Comune di Cercemaggiore.

2. Sono demandate all'ASreM:

- a. l'individuazione, previa acquisizione delle necessarie informazioni presso i Comuni di residenza e/o domicilio, dei soggetti destinatari degli obblighi di cui al comma 1;
- b. la comunicazione agli stessi, anche attraverso il Sindaco del Comune di residenza o

domicilio, degli obblighi di cui al precedente comma.

**Art. 3.**

1. Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 300,00 a € 4.000,00, aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.
2. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è comunicata al Direttore generale dell' ASReM, al Sindaco del Comune di Cercemaggiore, al Prefetto di Campobasso e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M..
3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 26-03-2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
**DONATO TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.